

REGOLAMENTO (CE) N. 1177/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1998****recante modifica del regolamento (CE) n. 2629/97 per quanto riguarda il codice di identificazione degli animali usato dall'Italia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettere a), b) e c),

considerando che il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione⁽²⁾, stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

considerando che per quanto concerne il codice di identificazione dei bovini sembra opportuno tenere conto delle difficoltà illustrate dalle autorità italiane e autorizzare tali autorità ad utilizzare al massimo tre caratteri supplementari; che è importante stabilire che detti caratteri supplementari non devono far parte del codice numerico;

considerando che il regolamento (CE) n. 2629/97 deve conseguentemente essere modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2629/97 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la competente autorità italiana è autorizzata ad utilizzare al massimo tre caratteri supplementari. Detti caratteri non fanno parte del codice numerico di cui al paragrafo 2, lettera b).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 19.